

NOMINA DEL REVISORE LEGALE

Conferimento dell'incarico al revisore legale

Emanuele Rossi, dottore commercialista e revisore legale, componente della commissione di diritto societario dell'Odcec Roma (Diritto e Pratica delle Società)

D.LGS. 27.01.2010, N. 39 (ART. 13)

La legge di attuazione della direttiva comunitaria relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati stabilisce che, fatta eccezione per la prima nomina effettuata in sede di costituzione, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico (comma 1, art. 13 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39).

Sul punto si segnala l'intervento dell'Assirevi, che con le informative nn. 151 e 153 contenute all'interno del Quaderno n. 4 di maggio 2011, tra le varie questioni affrontate, fornisce utili suggerimenti ai fini di una corretta esegesi delle novità riguardanti la nomina del revisore.

Partendo dalla definizione di "proposta motivata" utilizzata dal legislatore, nel documento viene chiarito che la proposta formulata da parte del collegio sindacale, dovrebbe essere motivata sulla base di una valutazione:

- della struttura organizzativa, dell'idoneità tecnica e dell'indipendenza del soggetto a cui si intende conferire l'incarico di revisione;
- del piano di revisione predisposto;
- dell'adeguatezza dei corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Nel documento viene ribadita la funzione propositiva del collegio sindacale, nel senso che non vi è obbligo da parte dell'assemblea di nominare il revisore ovvero la società di revisione proposta dal primo: in caso di disaccordo sul nominativo proposto dal collegio sindacale, lo stesso sarà tenuto però a fornire le proprie considerazioni sul diverso nominativo indicato dai soci.

Nel caso in cui i soci indichino un nominativo diverso da quelli che hanno formulato le proposte esaminate dal collegio sindacale medesimo, viene previsto di lasciare ai sindaci il tempo necessario per esaminare la proposta di detto revisore e formulare un'ulteriore e diversa proposta motivata ai soci. In tal caso l'assemblea dovrebbe essere riaggiornata a data successiva per deliberare sul conferimento dell'incarico di revisione.

Un'altra questione importante che viene affrontata nel documento, è l'obbligo di formulazione della proposta motivata, nel caso in cui, per le società diverse dagli enti di interesse pubblico, la funzione di revisione sia svolta dal collegio sindacale.

A riguardo viene fatto un distinguo a seconda che lo statuto della società preveda la facoltà ovvero l'obbligo di attribuzione dell'incarico di revisione al collegio sindacale. Solo nel caso vi sia la mera "facoltà" di consolidamento delle due funzioni (quella di sindaco e quella di revisore), corre l'obbligo in capo al collegio sindacale di formulare la proposta motivata per l'incarico di revisore; in tali casi, infatti, il collegio sindacale deve motivare le ragioni per cui ritiene di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico di revisione legale, facendo riferimento ai medesimi elementi su cui avrebbe basato la propria proposta in relazione ad un revisore esterno.

In caso di attribuzione automatica dell'incarico di revisione, invece, può ritenersi che i soci abbiano già effettuato la propria scelta, con il conseguente venir meno delle esigenze informative che la proposta motivata ex art. 13 intende soddisfare.

Infine, viene esaminato il caso di scadenza simultanea del collegio sindacale e dell'incarico di revisione legale dei conti. In tali casi - afferma Assirevi - occorre preliminarmente convocare l'assemblea per la nomina del revisore o della società di revisione, sulla base della proposta motivata formulata dal collegio sindacale "uscente", per poi procedere, successivamente, alla nomina del nuovo organo di controllo.

In caso contrario, il collegio sindacale "entrante" non avrebbe il tempo di raccogliere ed esaminare le proposte pervenute dai revisori. Viene auspicata, a riguardo, una collaborazione tra vecchi e nuovi sindaci, per una concertazione "informale" circa il nominativo del revisore da sottoporre all'assemblea dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA